

PER € ESENTE
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

IL FUNZIONARIO

Silvano PESSERA

Firma su delega dell'Ufficio Provinciale



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 16 giugno 2024, alle ore 11:00, in Chivasso (TO) frazione Mandria si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione ASD Hope Running Onlus in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello statuto associativo per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 36/2021;

2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con regolare convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Giovanni Mirabella che propone come segretario verbalizzante il socio Francesco Amatuzzo che accetta.

Sono presenti n. 23 associati su 44 soci aventi diritto al voto di cui n. 18 in proprio e n. 5 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 36/2021

Il Presidente prende la parola e illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, spiegando che tali motivi sono dettati dalla nuova normativa introdotta dal D.lgs. 36/2021. In particolare, sottolinea che sono state inserite delle clausole obbligatorie previste dal suddetto decreto legislativo. Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni sugli aspetti relativi all'incompatibilità degli amministratori indicata al punto 11 dell'articolo 8 del nuovo statuto. Il presidente spiega che trattasi di disposizioni di legge previste dalla Riforma dello Sport.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al socio Francesco Amatuzzo di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate.

Si conferisce incarico al presidente Giovanni Mirabella di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo Statuto al D.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.



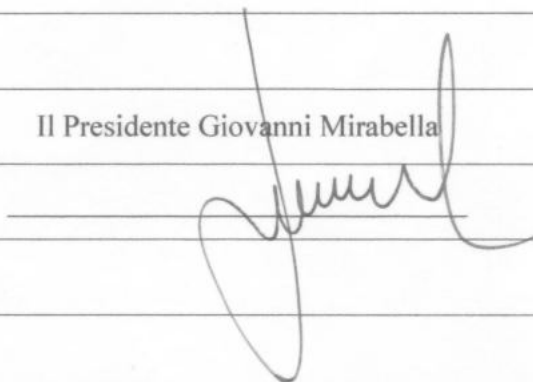
Sul secondo punto all'ordine del giorno non intervenendo nessuno, e non essendoci null'altro da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Il presente verbale viene sottoscritto dal presidente unitamente al segretario verbalizzante e ne viene disposto l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario Francesco Amatuzzo



Il Presidente Giovanni Mirabella



STATUTO

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOPE RUNNING ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii, l'associazione denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Hope Running Associazione di Promozione Sociale**” anche in breve “**ASD HOPE RUNNING APS**”
2. L'Associazione ha sede legale nel comune di **Chivasso (TO) in Corso Galileo Ferraris n.60** ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e di “Associazione di Promozione Sociale”, nonché dei relativi acronimi di “ASD” e “APS” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.

4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

5. L'Associazione si obbliga altresì a conformarsi agli Statuti e ai Regolamenti di altre Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva a cui deciderà di affiliarsi per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

ARTICOLO 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;

b) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;



c) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;

d) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni, anche tramite il turismo sociale;

e) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientaliste e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;

f) perseguire inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, come individuate dal successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di AF001 - Atletica Leggera, AF002 - Corsa campestre, AF003 - Corsa in montagna, AF004 - Corsa su strada, AF005 - Indoor, AF006 - Nordic e Fitwalking, AF007 - Trail, AF008 - Ultramaratona, AX004 - Ciclismo su pista, AX005 - Ciclismo su strada, AX501 - Ciclismo

paralimpico (Strada, Pista), BI001 - Attività sportiva ginnastica finalizzata

alla salute ed al fitness , BI005 - Ginnastica per Tutti, CC001 – Indoor ivi

comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base

alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell'anno sportivo, previa

delibera del Consiglio Direttivo.

4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo Settore,

l'Associazione intende altresì operare mediante lo svolgimento in via

principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui

all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (articolo 5, comma 1, lettera d Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo (articolo 5, comma 1, lettera i Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117);

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla



prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

(articolo 5, comma 1, lettera i Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.

117);

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

(articolo 5, comma 1, lettera t Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.

117);

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,

della non violenza e della difesa non armata *(articolo 5, comma 1,*

lettera v Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

ARTICOLO 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Possono essere ammessi ad effettuare le attività sociali, solo quelle prettamente sportive dilettantistiche, i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ARTICOLO 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera

dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 (tre) mesi prima.

4. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti.





3. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate e continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantisti, nonché comunque nei limiti disposti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ARTICOLO 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data,

orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o



scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;





c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio

sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni

di legge;

d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle

eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi

dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la

previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio

di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà

dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo

sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano

per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in

cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire

la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ARTICOLO 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi





4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca

l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,

svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,

referendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e

sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al

ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio

2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile,

deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2

del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni e,

comunque, sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ARTICOLO 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ARTICOLO 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.



ARTICOLO 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ARTICOLO 15

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 17

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, dal D.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Approvato in Chivasso (TO) in data 16.06.2024

Il Presidente

Giovanni Mirabella

